



COMUNE DI VESIME
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34/2019
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Piano finanziario e tariffe TARI 2020. Approvazione

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre**, alle ore 19:05 in Vesime, nella Sede Comunale previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero oggi convocati in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 19:05, sono risultati presenti i Sigg. ri

N	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	TEALDO Pierangela	SÌ
2	PREGLIASCO Massimo	SÌ
3	BORELLI Graziano	SÌ
4	GARINO Marco	SÌ
5	ROLANDO Bruno	NO
6	MASENGO Franco	SÌ
7	BIASINI Viviana	NO
8	ALBESANO Barbara	SÌ
9	LEQUIO Diego	SÌ
10	DELPANO Simone	SÌ
11	BERTONASCO Franca Maria Grazia	SÌ
Totale presenti:		9
Totale assenti:		2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Avv. Michela PARISI FERRONI, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, GARINO Marco nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno. È presente il rag. Giuseppe Rabellino, Responsabile del Servizio Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 5/2014 del 18/06/2014 con la quale è stata approvata l'istituzione dell'imposta unica comunale ed approvato il regolamento IUC composto da IMU, TASI e TARI;

Dato atto infatti che con l'art. 1, commi 639 e segg. della Legge 27/12/2013 n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamato l'art. 151 e 172 c. 1 lett. C) D.Lgs. 267/2000 in base al quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito come le tariffe della TARI siano approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe debbano essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Rilevato che a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)”*.

Richiamato tuttavia l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 con la quale risultano assegnate all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (AREERA) precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del ‘chi inquina paga’”*.

Rilevato in particolare che l'Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, per *“garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”*.

Dato atto che relativamente all'anno 2020, l'AREERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di

investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Rilevato in particolare che in base all'art. 6 della suddetta deliberazione n. 443/2019 la procedura di approvazione del piano economico finanziario prevede il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Evidenziato che con una modifica al D.L. Fiscale 2019 (D.L. 124 del 26 ottobre 2019) *“in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

Letta la nota trasmessa da C.B.R.A. in data 16.12.2019 (assunta al prot. n. 005089 del 17/12/2019) recante ad oggetto: *AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (A.R.E.R.A.) - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI 2020* nella quale si dà atto dell'adozione delle Deliberazioni 443_2019 e 444_2019 del 31/10/2019 l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) con cui sono stati approvati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato per il periodo 2018-2021 oltre alle disposizioni in materia di trasparenza;

Rilevato che:

- l'intervento regolatorio del mercato ha quindi definito un preciso metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti finalizzato ad incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ad omogeneizzare i criteri di trasparenza sottesi alla divulgazione delle informazioni agli utenti
- le nuove regole, definite con un ampio processo di consultazione che ha coinvolto tutti gli attori del settore, determinano i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel periodo 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione in un quadro di regole uniforme, certo e condiviso a disposizione dei gestori, dei Comuni e degli altri Enti territorialmente competenti, per uno sviluppo strutturato del settore.
- l'art 6 della Deliberazione 443_2019 del 31/10/2019 disciplina la procedura di approvazione dei piani economico finanziari e prevede che il piano debba essere predisposto dal soggetto gestore del servizio secondo le regole stabilite dal metodo tariffario e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato) qualora

costituito ai sensi del D.L 13/08/2011, n. 138 o, in caso contrario, dalle Regione o altro Ente competente in base alla vigente normativa

- la L.R. 1/2018 che, sulla base del citato D.L 13/08/2011, n. 138 avrebbe dovuto provvedere alla costituzione degli Ambiti Ottimali (Egato) risulta ad oggi inattuata ed altresì in fase di revisione. Di conseguenza, tenuto conto che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) non identifica con precisione, nel caso del contesto piemontese, il ruolo di "autorità competente" con un percorso comune ad altri Ambiti Territoriali tale ruolo è stato necessariamente assunto dal Consorzio.
- al fine di avviare il percorso di redazione dei piani economico finanziari il Consorzio di Bacino Rifiuti dell'Astigiano ha intrapreso una stretta collaborazione con i gestori del servizio di raccolta e con i gestori degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti operanti sul territorio di Bacino ad afferenti al ciclo pubblico per addivenire alla predisposizione dei singoli piani finanziari conformi alle direttive impartite dall'Autorità.
- l'immediata applicazione di un nuovo metodo per la redazione dei piani economico finanziari divenuto obbligatoria a ridosso dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 ha fatto emergere diffuse difficoltà sia in capo ai Comuni che, soprattutto, in capo ai gestori del servizio pubblico che si sono trovati nell'impossibilità di effettuare in tempo utile una corretta quantificazione del valore dei servizi di competenza;

Ritenuto pertanto di aderire alla proposta formulata dal C.B.R.A. di confermare, in via provvisoria, l'assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI una volta disponibile il nuovo PEF;

Ricordato peraltro che in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006), "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

Ritenuto che tale modo di operare sia altresì coerente con quanto disposto dall'art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell'anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l'applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento per i controlli Interni:

Sentito l'intervento del Sindaco e del Segretario Comunale,

Con n. 6 voti favorevoli, n. 3 contrari (Lequio, Bertonasco e Delpiano) e n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di confermare, in via provvisoria, l'assetto delle tariffe TARI già approvate per il 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI una volta disponibile il nuovo PEF;
2. di stabilire che il versamento TARI sia effettuato, per l'anno 2020, in numero due rate da ripartirsi entro il 31.12.2020;
3. di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2020 sia versato al Comune di Vesime tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o eventualmente altra forma prescelta dal Responsabile del servizio finanziario in occasione della trasmissione al contribuente;
4. di mandare copia della presente deliberazione all'Autorità d'Ambito per gli adempimenti di competenza;
5. di mandare al Servizio Finanziario per le dovute comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997 entro il 30 maggio p.v. e all'Osservatorio nazionale dei rifiuti secondo le modalità stabilite dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/99.

Successivamente,

ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con n. 6 voti favorevoli, n. 3 contrari (Lequio, Bertonasco e Delpiano) e n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IL PRESIDENTE
F.to: GARINO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Avv. Michela PARISI FERRONI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 240 Registro Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal **31/12/2019** al **15/01/2020**.

Vesime, li **31/12/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
F.to: Francesca POLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L. 69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

[] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Vesime, li 31/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Avv. Michela PARISI FERRONI

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Vesime, li 31/12/2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Francesca POLA